

## REGOLAMENTO VOLLEY A.S. 2004 – 2005 – CATEGORIA LIBERE

### Art. 51 GIOCATORI AMMESSI, NON AMMESSI AI TORNEI E DEROGHE.

Non possono partecipare alla Don Bosco Cup, in tutte le fasi, giocatori/trici che abbiano effettivamente preso parte, nella stagione in corso, ai campionati federali di serie A - B - C - D. Nella disciplina della pallavolo, a partire dalla categoria under 15, gli atleti possono partecipare a gare della propria categoria e di tutte le categorie superiori.

La concessione di deroghe è di esclusiva competenza del direttore tecnico. Eventuali autorizzazioni potranno essere rilasciate solo in presenza di validi e comprovati motivi.

L'autorizzazione è nominativa.

Sono consentite due tipi di deroga:

a) Deroghe che consentono la partecipazione di atleti di categoria superiore nella categoria immediatamente inferiore.

Queste deroghe hanno validità esclusivamente locale e le squadre che ne usufruiscono saranno automaticamente escluse dalle fasi successive a quelle provinciali.

Il numero massimo di deroghe che consentono la partecipazione di atleti di categoria superiore nella categoria immediatamente inferiore, è fissato nel numero massimo di due per l'attività di Pallavolo.

b) Deroghe che consentono la partecipazione di atleti di categoria inferiore in categorie in cui non avrebbero diritto di partecipazione.

Le squadre che usufruiranno di questo tipo di deroghe saranno ammesse alle fasi successive a quella provinciale.

Gli atleti oggetto di deroga non potranno comunque partecipare alle fasi nazionali.

Il numero massimo di deroghe che consentono la partecipazione di atleti di categoria inferiore in categorie in cui non avrebbero diritto di partecipazione, è fissato nel numero massimo di tre per l'attività di Pallavolo.

Le deroghe autorizzate devono essere ritirate dalle società che ne hanno fatto richiesta e presentate ad ogni gara.

La mancata osservanza di quanto sopra indicato comporterà l'assunzione dei provvedimenti relativi a "posizione irregolare di giocatore".

### Art. 52 DURATA INCONTRI E CLASSIFICHE

Le partite del Campionato si disputeranno sempre al meglio dei tre set su cinque.

Le classifiche tecniche delle manifestazioni sono stabilite per punti in base al risultato ottenuto, si possono avere i seguenti casi:

- risultato 3-0; verranno attribuiti 3 punti alla squadra vincente e 0 punti alla squadra perdente;
- risultato 3-1; verranno attribuiti 3 punti alla squadra vincente e 0 punti alla squadra perdente;
- risultato 3-2; verranno attribuiti 2 punti alla

squadra vincente e 1 punto alla squadra perdente.

In caso di parità tra due o più squadre al termine della manifestazione

per stabilire le classifiche si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:

a) migliore quoziente generale tra i set vinti e quelli persi;

b) migliore quoziente generale tra i punti gara fatti e quelli subiti;

c) risultati quoziente dei soli incontri diretti.

Nel caso che una o più squadre interessate alla parità in classifica abbia goduto di vittorie a tavolino, per definire l'ordine di classifica saranno considerati i risultati dei soli incontri diretti.

Ove la parità dovesse ancora sussistere si procederà alla classificazione per sorteggio.

### Art. 53 NUMERAZIONE MAGLIE

Tutte le maglie degli atleti devono essere numerate, pertanto non è consentito che le squadre utilizzino una maglia priva di numero.

Qualora una società utilizzi maglie recanti una numerazione non consentita o nel caso una squadra si presenti in campo con una o più maglie fornite di numeri posteriori e prive di numeri anteriori (o viceversa) gli arbitri consentiranno ugualmente la partecipazione alla gara degli atleti che indossano tali indumenti di gioco e faranno menzione del fatto nel rapporto arbitrale.

Alla società in difetto verrà applicata una ammenda pari a Euro 10.

Qualora una squadra si presenti con due o più maglie prive di numeri incorrerà in una ammenda pari a Euro 10 e nella perdita di punti 1 dalla classifica finale. La squadra sarà comunque tenuta ad apporre sulle maglie una numerazione con qualsiasi mezzo che ne consenta la permanenza sino al termine dell'incontro.

Nel caso questo non avvenisse tali indumenti non potranno essere utilizzati e prenderanno parte al gioco solo gli atleti forniti di maglie numerate.

### Art. 54 PALLONE DI GIOCO

La squadra ospitante è tenuta a presentare almeno un pallone regolamentare e in buono stato.

Con tale pallone gli arbitri faranno disputare la gara.

Ove però la squadra ospitata, giudicato insoddisfacente il pallone presentato dalla società ospitante, presenti un proprio pallone, gli arbitri potranno sceglierlo per la disputa della gara.

Nel caso che la squadra ospitante sia priva di palloni o presenti dei palloni che gli arbitri giudicano irregolari e che la squadra ospitata sia priva di un proprio pallone regolare, la gara non potrà aver luogo e la squadra ospitante andrà incontro ad una ammenda pari a Euro 10.

**Art. 55 ALTEZZA DELLA RETE:**

Libera femminile  
2,24

**Art. 56 SOSTITUZIONI E NUMERO MINIMO DI ATLETI PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA**

In tutte le categorie vi è l'obbligo di far disputare un set completo ad almeno 7 giocatori.

Il giocatore che svolge il ruolo del Libero non sarà conteggiato tra coloro che devono giocare almeno un set completo.

In tutte le categorie la gara dovrà comunque avere inizio anche se sono presenti 6 giocatori, gli eventuali provvedimenti disciplinari verranno assunti in sede di omologazione.

Il mancato rispetto di quanto previsto in questo articolo comporterà i relativi provvedimenti disciplinari assunti in sede di omologazione.

Il set si intende completo quando disputato da un atleta dall'inizio alla fine, cioè sino a che una delle due squadre consegue 25 punti con uno scarto di almeno 2 punti o, in caso di 24 punti pari ottiene lo scarto di due punti; (ad esempio 26-24/27-25 ecc.) ad eccezione del quinto set.

Il quinto set si intende completo quando disputato da un atleta dall'inizio alla fine, cioè sino a che una delle due squadre consegue 15 punti con uno scarto di almeno 2 punti o, in caso di 14 punti pari ottiene lo scarto di due punti; (ad esempio 16-14/17-15/18-16 ecc.)

**Art. 57 DURATA GARE**

Le partite si disputeranno sempre al meglio dei tre set su cinque.

Tutti i cinque set verranno giocati con la regola detta del rally point system (RPS).

Ogni squadra ha diritto a richiedere 2 tempi di sospensione per ogni set giocato.

Il set si intende concluso quando una delle due squadre consegue 25 punti con uno scarto di almeno 2 punti o, in caso di 24 punti pari ottiene lo scarto di due punti; (ad esempio 26-24/27-25 ecc.)

Il quinto set si intende concluso quando disputato da un atleta dall'inizio alla fine, cioè sino a che una delle due squadre consegue 15 punti con uno scarto di almeno 2 punti o, in caso di 14 punti pari ottiene lo scarto di due punti; (ad esempio 16-14/17-15/18-16 ecc.)

Tutti i cinque set verranno giocati.

Per regola detta del rally point system (RPS) si intende: che la conseguenza di un fallo è la perdita dell'azione e quindi la squadra avversaria di quella che ha commesso il fallo si aggiudica l'azione con un punto.

Se la squadra che vince l'azione era in ricezione, acquisisce il diritto al servizio e conquista un punto.

**Art. 58 REGOLA DEL LIBERO E TEMPI TECNICI**

E' possibile utilizzare la regola detta del Libero.

Il giocatore che svolge il ruolo del Libero non sarà conteggiato tra coloro che devono giocare almeno un set completo.

Non è prevista, in nessuna fase ed in nessuna categoria, la sospensione del gioco a otto e sedici punti (Tempi tecnici).

**Art. 59 MANCANZA O SMARRIMENTO REFERTO**

In mancanza del referto ufficiale questo potrà essere sostituito e improvvisato sul posto su qualsiasi foglio ed in tale evenienza esso sarà riconosciuto valido ed ufficiale.

In caso di smarrimento o di distruzione del referto ufficiale di gara, la stessa verrà omologata secondo il risultato finale precisato dall'arbitro o dalle due società.

Nel caso risulti impossibile determinare l'esatto punteggio, la gara verrà comunque omologata con la vittoria a tavolino (3- 0) a favore della squadra riconosciuta vincitrice.

**Art. 60 RINUNCIA PREVENTIVA ALLA DISPUTA DI UNA GARA**

Una società può rinunciare preventivamente alla disputa di una gara cui è impossibilitata a partecipare, comunicandolo alla Commissione Tecnica competente entro le ore 18.00 del penultimo giorno antecedente la gara.

Tuttavia la Commissione Tecnica si riserva di prendere in considerazione eventuali richieste che giungessero oltre il termine indicato, allo scopo di evitare il più possibile le mancate presentazioni in campo.

In entrambi i casi per la società rinunciataria la partita si considererà persa a tavolino con il punteggio di 0-3.

Alla seconda rinuncia (o mancata presentazione in campo) la società verrà esclusa dalla manifestazione.

**Art. 61 RITARDO DI INIZIO DELLA GARA**

Le squadre sono tenute a presentarsi all'impianto almeno mezz'ora prima e sul campo di gioco (pronte per la disputa della gara) almeno 15 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio della gara, in modo che la stessa possa iniziare in orario.

Il tempo di attesa di una squadra ritardataria è di 15 minuti dall'ora di inizio fissata; trascorso tale termine la squadra sarà considerata rinunciataria alla disputa della gara.

Se entro il termine di attesa la squadra ritardataria preannuncia in qualche modo il ritardo gli arbitri, potranno concedere di protrarre opportunamente il tempo di attesa.

Questo non impedisce che la Commissione Tecnica, in sede di omologazione della gara,

ritenga ingiustificato il ritardo stesso perché insussistente la causa di forza maggiore e prenda i relativi provvedimenti disciplinari.

Allorquando una squadra sia presente con il numero minimo di giocatori previsto (sette iscritti a referto e almeno sei presenti in campo) è tenuta ad iniziare subito il gioco.

Qualora l'inizio della gara dovesse essere ritardato a causa della tardata presentazione in campo di una o entrambe le società verso essa (o esse) saranno presi i relativi provvedimenti disciplinari stabiliti in sede di omologazione di gara.

Se, pur essendosi le due squadre presentate in campo entro i termini previsti, l'inizio della gara dovesse essere ritardato per responsabilità oggettiva di una o ambedue le società, verso essa (o esse) saranno presi i relativi provvedimenti disciplinari stabiliti in sede di omologazione di gara.

#### **Art. 62 EFFICIENZA DEL CAMPO DI GIOCO E DELLE SUE ATTREZZATURE**

La società è responsabile del mantenimento, della regolarità, dell'efficienza e della disponibilità del campo di gioco e delle sue attrezzature, con particolare attenzione per la rete.

L'arbitro è l'unico giudice della regolarità del campo di gioco e delle attrezzature prima e durante la gara.

Qualora egli, prima dell'inizio di una gara, accerti la mancata disponibilità del campo di gioco o l'esistenza di gravi irregolarità dello stesso non immediatamente eliminabili o la mancanza di attrezzatura indispensabile, non farà disputare la gara e verranno applicati i provvedimenti disciplinari stabiliti in sede di omologazione della gara.

Qualora invece l'arbitro riscontri l'esistenza di irregolarità eliminabili si comporterà come previsto dal successivo articolo.

In caso la partita si svolga in campo neutro la partita verrà comunque sospesa, sia che le irregolarità riscontrate siano eliminabili oppure no. Nessuna delle due società incorrerà in provvedimenti disciplinari.

#### **Art. 63 IMPRATICABILITA' DEL CAMPO DI GIOCO**

Qualora un campo di gioco, disponibile e regolare, diventi impraticabile durante il corso della gara (o lo sia già prima del suo inizio) gli arbitri si comporteranno come di seguito indicato.

a) **INCONVENIENTI ELIMINABILI:** la gara verrà sospesa temporaneamente (o, se non era iniziata, ne verrà ritardato l'inizio) e ripresa dopo un certo periodo di tempo, quando sussistano nuovamente le condizioni di praticabilità; se necessario gli arbitri inviteranno la società ospitante a rimuovere la condizione di impraticabilità, fissando un termine sufficiente

b) **INCONVENIENTI NON ELIMINABILI;** se, nonostante quanto previsto dal comma a), perdurino le condizioni di impraticabilità oppure qualora gli arbitri, già al loro insorgere, si rendano conto che esse non sono immediatamente eliminabili, la gara dovrà essere proseguita (o iniziata) su altro campo esistente e disponibile nei pressi; le società non potranno opporsi: qualora una o entrambe si rifiutassero di continuare altrove la gara saranno considerate rinunziatarie e verrà applicato quanto previsto dall'articolo 60, qualora non vi siano altri campi disponibili nei pressi la gara dovrà essere definitivamente sospesa; nei casi sopra citati, se la gara potrà riprendere (indipendentemente dal campo sul quale avverrà la ripresa), essa continuerà con il punteggio acquisito fino al set precedente all'interruzione, e con la situazione (punteggio, formazioni, ecc.) sul campo esistente all'inizio del set interrotto; nel caso invece essa sia sospesa definitivamente, alla data di recupero essa ricomincerà da capo.

#### **Art. 64 ATTREZZATURE OBBLIGATORIE**

Costituiscono parte integrante del terreno di gioco le attrezzature obbligatorie, previste dal Regolamento Tecnico, che devono essere messe a disposizione degli ufficiali di gara.

Esse sono:

a) un **TABELLONE SEGNAPUNTI** che deve riportare i punteggi progressivi di entrambe le squadre e deve essere fatto funzionare per tutta la gara;

b) due **ANTENNE**, aste flessibili in fibra di vetro o materiale simile, verniciate a fasce alternate, alte 10 cm, di colori contrastanti, preferibilmente rosso e bianco. Devono essere applicate ai bordi esterni posti ai lati della rete.

c) un' **ASTA GRADUATA** per la misurazione dell'altezza della rete.

La mancanza parziale o totale dell'attrezzatura tecnica comporterà a carico della società in difetto una ammenda pari a Euro 10, senza escludere più gravi provvedimenti in caso di recidività.

#### **Art. 65 RITARDO ARRIVO ARBITRI**

Se all'ora fissata per la disputa della gara l'arbitro designato non fosse presente sul campo, le squadre dovranno attenderlo per 15 minuti; trascorso tale tempo senza che l'arbitro abbia preannunciato il suo arrivo, dovrà essere applicato quanto previsto dal successivo articolo.

#### **Art. 66 ASSENZA, INFORTUNIO O MALORE DEGLI ARBITRI**

In caso di assenza dell'arbitro questo potrà essere

sostituito da un altro arbitro presente sul campo e disponibile, previo accordo sottoscritto dalle società; qualora non siano presenti o disponibili altri arbitri, la gara dovrà essere arbitrata da una o due persone messe a disposizione dalle società (dirigenti, allenatori, giocatori, ...), previo accordo sottoscritto tra le stesse.

Queste ultime dovranno essere regolarmente tesserate per il PGS, per l'anno sportivo in corso ed il loro numero di tessera dovrà essere riportato sul referto di gara.

Qualora un arbitro, per infortunio o malore, non possa continuare un incontro, potrà essere sostituito da altro arbitro presente sul campo e disponibile, previo accordo sottoscritto tra le due società.

Nel caso non fosse presente o disponibile un altro arbitro o mancasse l'accordo sottoscritto, l'incontro verrà sospeso.

Qualora le società non si accordassero sulla scelta dell'arbitro, verso di esse saranno assunti i provvedimenti disciplinari stabiliti in sede di omologazione della gara.

Laddove, nel presente articolo, si parla di accordo sottoscritto tra le società si intende che esso deve avvenire tramite i propri capitani.

Nel caso manchi l'arbitro, la società Ospitante dovrà far pervenire il referto, corredato dalle distinte delle due squadre, entro 5 giorni dalla disputa della gara pena l'assunzione dei relativi provvedimenti disciplinari.

#### **Art. 67 ARBITRI E UFFICIALI DI CAMPO**

**La società ospitante è tenuta a mettere a disposizione un arbitro ed una persona in grado di svolgere le mansioni di refertista.**

Nel caso non vi siano persone disponibili e in grado di svolgere questi compiti, saranno l'allenatore o un giocatore della squadra ospitante a svolgere queste mansioni, perdendo la loro primaria funzione.

Nel caso la società ospitante non riesca a fornire il refertista incorrerà in una ammenda pari a Euro 50 e la squadra ospitante potrà eventualmente sopperire alla mancanza.

Se non è reperibile alcun refertista l'arbitro svolgerà tutte le funzioni, compresa quella di segnapunti.

Nel caso l'inizio della gara debba essere ritardato perché, mancando la persona in grado di svolgere le mansioni citate, gli arbitri debbano attendersi ad istruire nuove persone, la società ospitante sarà ritenuta oggettivamente responsabile del ritardo e incorrerà in una ammenda pari a Euro 50.

Le persone che svolgono funzione di ufficiali di campo non devono interferire o dare consigli tecnici ad una o ad entrambe le squadre.

In particolare, nei casi di mancanza dell'allenatore previsti, essi devono limitarsi a

Qualora gli arbitri della gara riscontrassero delle trasgressioni a quanto sopra disposto, dovranno richiedere la sostituzione della o delle persone in difetto, adottando per la scelta dei nuovi collaboratori gli stessi criteri già enunciati nel presente articolo.

#### **Art. 68 INTERRUZIONE DELLA GARA PER PROBLEMI AL TAVOLO DEGLI UFFICIALI DI CAMPO**

Qualora nel corso di una gara accada, per incidenti di trascrizione, di non poter esattamente determinare il punteggio, gli arbitri convocheranno i capitani delle squadre e, insieme a loro e sentito il parere degli ufficiali di campo, determineranno il punteggio corretto.

Nel caso in cui sia impossibile giungere ad un accordo collettivo, l'arbitro determinerà il punteggio e la situazione sul campo esatti, a suo insindacabile giudizio, continuando quindi la gara.

#### **Art. 69 IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI**

Le società affiliate all'Associazione PGS, i loro tesserati e gli arbitri sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti PGS, i provvedimenti e le decisioni assunti dalle Commissione Tecnica, dal Comitato Provinciale, nonché ad uniformare il loro comportamento al principio generale della lealtà e della correttezza.

Le società sportive possono essere ritenute responsabili dei fatti commessi dai propri tesserati e sostenitori.

#### **Art. 70 PASSAGGIO ALLE FASI SUCCESSIVE A QUELLA PROVINCIALE**

Il seguente regolamento ha valore esclusivamente provinciale, per cui alle fasi successive perde di validità e sarà sostituito dal regolamento regionale.

#### **Art. 71 TESSERAMENTO E ATLETI AMMESSI**

Per la fase provinciale, e per quelle successive, è necessario il tesseramento di atleta.

#### **Art. 72 DOCUMENTI PER L'IDENTIFICAZIONE**

I documenti necessari per poter partecipare ad una gara sono i seguenti:

##### **a) ATLETI**

- Tesserino PGS nazionale correttamente compilato e vidimato almeno il giorno antecedente a quello della gara;
- Documento d'identità personale

##### **b) ALLENATORE**

- Tesserino PGS nazionale correttamente compilato e vidimato almeno il giorno antecedente a quello della gara;
- Documento d'identità personale.

**d) DIRIGENTE**

- Tesserino PGS nazionale correttamente compilato e vidimato almeno il giorno antecedente a quello della gara;

- Documento d'identità personale.

L'assenza di uno dei documenti previsti comporterà l'esclusione del tesserato dalla gara con le eccezioni di cui all'articolo successivo.

**Art. 73 PARTECIPAZIONE "SUB-JUDICE" A GARA**

Nel caso in cui uno o più tesserati, all'atto della disputa di una gara, risultino sprovvisti del cartellino, sia perché non ancora ritirato dalla Segreteria regionale, sia perché dimenticato o smarrito, potranno prendere parte alla gara sub-judice.

A tale scopo il dirigente responsabile (o l'allenatore o, qualora questi manchino, il capitano) della squadra dovrà presentare all'arbitro dell'incontro: un documento di identità dei tesserati sprovvisti di cartellino; una dichiarazione in cui certifica che tali atleti sono tesserati per la propria società sportiva per l'anno sportivo in corso.

Gli atleti sprovvisti di documento di identità non saranno ammessi alla disputa della gara.

**Art. 74 CONSEGNA DEL REFERTO**

E' compito della squadra ospitante consegnare il referto presso la sede del Comitato Provinciale di Asti, c.so Dante 188, entro i 7 giorni successivi alla data dell'incontro.

Scaduto tale termine la squadra ospitante verrà considerata perdente per 0 - 3.

**Art. 75 POSIZIONE IRREGOLARE DI GIOCATORE E DI TESSERAMENTO**

La "posizione irregolare di giocatore" si determina allorquando un atleta prenda parte ad una gara non avendone diritto (pur se regolarmente tesserato) perché fuori età, perché vincolato con altra squadra della stessa società e della stessa categoria.

La "posizione irregolare di tesseramento" si determina allorquando un atleta prenda parte ad una gara risultando tesserato per più di una società o allorquando un atleta o un dirigente prenda parte ad una gara senza essere regolarmente tesserato.

In caso di irregolarità accertate, verranno assunti i relativi provvedimenti disciplinari in sede di omologazione della gara.

**Art. 76 RITIRO O ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE**

La squadra che si ritira da una fase della Don Bosco Cup o da una manifestazione o che venga esclusa a seguito di un provvedimento disciplinare non ha diritto alla restituzione della quote di iscrizione. L'esclusione dal campionato o da altra

manifestazione per rinuncia alla disputa delle gare è prevista alla seconda rinuncia o mancata presentazione in campo.

Agli effetti della classifica, il ritiro o l'esclusione dal campionato o da altra manifestazione avvenuto quando manchino più di tre gare alla conclusione comporta l'annullamento di tutte le gare in precedenza disputate, che non hanno quindi valore per la classifica. La classifica stessa verrà formata senza tener conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa avvenuto quando manchino tre gare o meno alla conclusione.

La società esclusa viene considerata rinunciatari a alle gare che ancora ha in calendario, con ogni conseguente sanzione;

**Art. 77 PARTECIPAZIONE A GARE DI PERSONE RITARDATARIE**

La partecipazione alle gare di giocatori, allenatori e dirigenti che giungono sul campo a gara già iniziata è regolamentata come segue: i giocatori gli allenatori e i dirigenti che giungono a gara già iniziata potranno essere ammessi a disputare la gara, purché siano stati iscritti a referto prima dell'inizio della stessa.

**Art. 78 SPOSTAMENTI GARE**

**Una squadra può chiedere lo spostamento di una gara a cui deve prendere parte.**

**Per spostamento gara si intende la variazione della gara o la variazione dell'ora di svolgimento della partita.**

**Lo spostamento gara deve essere corredato, pena l'inammissibilità, da:**

**modulo di spostamento gara correttamente compilato dalla squadra richiedente lo spostamento;**

**modulo della squadra avversaria, dichiarante l'accettazione dello spostamento gara;**

**copia del bollettino, o ricevuta, che attesta l'avvenuto pagamento della tassa di spostamento gara pari a Euro 30.**

**I moduli di accettazione e richiesta dello spostamento gara e la ricevuta del pagamento, effettuato a favore del Comitato Provinciale di appartenenza, devono essere presentati al Comitato Provinciale di Asti entro 10 giorni dalla data in cui si doveva effettuare la gara o, in caso si richieda un anticipo della partita, 10 giorni prima della data in cui si intende giocare la gara.**

**Esempio:**

**Se una gara viene spostata dal 20/11 al 30/11, lo spostamento gara deve essere richiesto entro il 10/11.**

**Se una gara viene spostata dal 20/11 al 15/11 lo spostamento gara deve essere richiesto entro il 5/11.**

**Art. 79 MANCATA PRESENTAZIONE IN CAMPO**

Trascorso il tempo regolamentare di attesa per l'inizio della gara senza che una delle due squadre si sia presentata regolarmente in campo, questa verrà dichiarata rinunziataria alla disputa della gara, e verranno assunti i relativi provvedimenti previsti all'articolo 60 insieme alle detrazioni di punti 1 dalla classifica finale.

Ove ambedue le squadre non si presentino regolarmente in campo, verranno considerate entrambe rinunziatarie; le sanzioni previste troveranno applicazione per entrambe le società.

La squadra non presente regolarmente alla gara ha la possibilità di presentare alla Commissione Tecnica le giustificazioni dell'assenza o del ritardo, qualora la Commissione Tecnica valuti "Cause di Forza Maggiore" le motivazioni presentate la gara non giocata dovrà essere recuperata.

La mancata presentazione in campo verificatasi per incidenti di viaggio a mezzi di trasporto che non siano servizi pubblici di linea, non è considerata causa di forza maggiore; pertanto, qualora questo si verifichi, la Commissione Tecnica potrà eventualmente non applicare il previsto punto di penalizzazione in classifica, nel caso ritenga l'incidente di viaggio indipendente dalla volontà o responsabilità della società.

Qualora l'inizio della gara dovesse essere ritardato a causa della tardata presentazione in campo di una o entrambe le società alla stessa (o alle stesse) verranno comminati i provvedimenti previsti dall'articolo 61.

**Art. 80 RITIRO IN GARA**

Se una squadra rinuncia, per qualsiasi motivo, a continuare una gara già iniziata, verrà considerata rinunziataria alla gara stessa.

La società incorrerà nelle sanzioni previste per la mancata presentazione in campo.

Le suddette sanzioni non escludono l'assunzione di ulteriori provvedimenti a carico di tesserati o della società stessa.

**Art. 81 MODALITÀ' PER LA RIPETIZIONE DI UNA GARA ANNULLATA**

L'organizzazione della ripetizione di una gara annullata è di competenza della società ospitante, salvo diverse disposizioni della Commissione Tecnica.

La società incaricata dovrà provvedere a concordare con la società avversaria il giorno, l'ora e l'impianto in cui avverrà la ripetizione della gara e a comunicarlo alla Commissione Tecnica, il tutto **entro il decimo giorno successivo alla data della gara annullata.**

**Qualora il comunicato non pervenga alla Commissione Tecnica entro il termine stabilito, la società ospitante incorrerà nel**

**pagamento di una ammenda pari a Euro 20.**

**Art. 82 ORDINE PUBBLICO SUI CAMPI DI GIOCO**

Le società ospitanti, nella persona del dirigente accompagnatore della squadra, sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui campi di gioco, della tutela degli ufficiali di campo, degli arbitri e delle società avversarie; tutto questo sia prima, che durante, che dopo la gara.

**Art. 83 INCIDENTI SUI CAMPI DI GIOCO**

Qualora nel corso di una gara si verificano fatti o incidenti tali da impedirne il regolare svolgimento o il compimento o comunque alterino l'uguaglianza competitiva delle squadre, gli arbitri sospenderanno definitivamente l'incontro.

Alla società che risulta responsabile verranno applicati i provvedimenti disciplinari stabiliti in sede di omologazione della gara.

L'arbitro, ove sia costretto dall'opportunità delle circostanze a non poter sospendere l'incontro e a dover continuare l'arbitraggio senza la possibilità di applicare imparzialmente i regolamenti, potrà ritenere terminata la gara nel momento in cui gli incidenti ebbero luogo, facendone precisa menzione sul referto di gara.

**Art. 84 DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE**

Il dirigente di società che accompagna la squadra deve presentarsi agli arbitri prima dell'inizio della gara e farsi registrare a referto; egli rappresenta la società sportiva a tutti gli effetti, anche per quanto concerne questioni amministrative, ed è responsabile della disciplina e dell'atteggiamento di tutti i tesserati della società presenti in campo di gioco.

Nel caso che i dirigenti accompagnatori siano più di uno essi concorreranno nello stesso modo ai doveri di cui sopra.

**Art. 85 GARE NON OMOLOGATE O SOSPENSE**

Qualora una gara, regolarmente disputata, non venga omologata dalla Commissione Tecnica (esempio per irregolarità di tesseramento) o sia sospesa (esempio per impraticabilità del campo), le sanzioni assunte in campo dagli arbitri verranno regolarmente tenute in considerazione e potranno generare gli adeguati provvedimenti disciplinari.

**Art. 86 COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI**

I provvedimenti vengono resi noti, tramite un comunicato della Commissione Tecnica, adeguatamente motivati, e sono validi dalla data dello stesso.

**Art. 87 MODALITÀ' DI PAGAMENTO DELLE AMMENDE**

Le ammende addebitate alle società devono

essere pagate entro 7 giorni dalla data di comunicazione da parte della Commissione Tecnica, mediante le modalità stabilite dal proprio Comitato Provinciale di appartenenza.

Se, entro 15 giorni dalla data di comunicazione, la società non avesse ancora provveduto al pagamento dell'ammenda, verrà esclusa dalla manifestazione.

#### **Art. 88 VARIAZIONI REGOLAMENTO**

La Commissione Tecnica potrà, durante il corso della stagione, apportare al presente regolamento le modifiche e le aggiunte che si rendessero necessarie.

Tali variazioni verranno comunicate alle società in modo adeguato e avranno valore alla data della comunicazione.

L'interpretazione delle norme di cui agli articoli precedenti è di esclusiva competenza della Commissione Tecnica.

#### **Art. 89 RESPONSABILITÀ.**

L'Associazione Polisportive Giovanili Salesiane declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere a persone e cose prima, durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa della tessera PGS.